

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **BONUS ACQUISTO PRIMA CASA: LE NOVITÀ DAL 2025**

In seguito alle novità introdotte dalla “Legge di Bilancio 2025” si fa il punto sul bonus “acquisto prima casa”, delineando il quadro delle agevolazioni per l’acquisto della prima abitazione.

- **I RIMBORSI DEI PROFESSIONISTI DOPO LA RIFORMA**

Tramite il c.d. “Decreto IRPEF/IRES” il Legislatore ha modificato la disciplina del reddito di lavoro autonomo, prevedendo novità per i rimborsi analitici di spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico. In questa scheda esaminiamo le modifiche introdotte.

- **OBBLIGO DI STIPULA DELLE POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI: PUBBLICATO IL DECRETO**

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale, è data attuazione all’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali (così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati). Per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura è previsto un rinvio al 31.12.2025. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

- **BONUS PUBBLICITA' 2025: PRENOTAZIONE ENTRO IL 31.03**


Per usufruire del cd. “bonus pubblicità” entro il 31 marzo 2025 deve essere presentata la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (“prenotazione”) per gli investimenti pubblicitari già effettuati (da gennaio), o da effettuare (fino a dicembre), nell’anno 2025 – per il calcolo preventivo relativo alla presente agevolazione.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 14.03.2025 AL 28.03.2025**



Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Sostituzione box doccia: spetta un bonus 2025?

Con una FAQ del 12 marzo 2025 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un contribuente che domandava se esista un bonus per la sostituzione del box doccia. Nel merito, è stato chiarito che la sostituzione della doccia, e dei sanitari in generale, singolarmente non è agevolabile, ma può essere una spesa agevolabile qualora rientri in lavori di manutenzione straordinaria, cioè sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d'imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore", come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno.

Rottamazione quater: pronte le regole per la domanda di riammissione

L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha pubblicato le regole per presentare le domande per essere riammessi alla Rottamazione quater. In particolare, i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell'inefficacia della misura agevolativa (c.d. "decaduti") a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.

Si ricorda che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.

Attenzione va prestata al fatto che per essere riammessi alla Definizione agevolata è necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025. Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intende effettuare il pagamento:

- ◆ in un'unica rata, entro il 31 luglio 2025, oppure
- ◆ fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

La domanda può essere presentata online sia in area riservata sia in area pubblica, compilando i rispettivi form.

Malattia e pensione: chiarimenti INPS sui diritti dei lavoratori

Con la [circolare n. 57 dell'11 marzo 2025](#), l'INPS ha fornito chiarimenti sulla tutela della malattia per i percettori di assegni pensionistici. In particolare, si precisa che:

- ◆ i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che resta a carico del datore di lavoro se previsto dal settore di appartenenza,



- ◆ chi percepisce una pensione di inabilità non può cumularla con l'indennità di malattia, poiché entrambe hanno natura sostitutiva della retribuzione,
- ◆ i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) anche se inseriti negli elenchi anagrafici sulla base di un'attività lavorativa precedente, perdono il diritto alla tutela previdenziale della malattia se non hanno un rapporto di lavoro attivo.
- ◆ i pensionati iscritti alla Gestione separata non possono accedere alle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, né devono versare la contribuzione aggiuntiva per tali prestazioni.

Sicurezza manifestazioni sport equestri: nuovo DPCM

Il recente [Decreto](#) del dipartimento per lo sport dell'8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025, introduce nuove normative riguardanti la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati. Il decreto è già in vigore e si applica alle istanze presentate a partire dal 11 marzo 2025.

Divorzio fittizio: attenzione alla prova dei post sul social

La Cassazione con sentenza n 8259/2025 depositata il 28 febbraio scorso specifica che commenti e immagini postati su Facebook possono assumere valore confessorio. Nel caso di specie marito e moglie erano imputati e poi condannati in quanto dapprima promuovevano un procedimento di separazione continuando però a convivere more uxorio e prevedendo, tra le condizioni della separazione, l'impegno del marito a trasferire beni immobili alla moglie.

La Procura rinveniva però su Facebook una serie di elementi atti a comprovare la natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio, nonché degli atti dispositivi.

Così, per dimostrare la persistenza della comunione di vita e di interessi (evidentemente incompatibili con l'intervenuto accordo di separazione), sono stati correttamente ritenuti particolarmente significativi un post pubblicato dal marito, commenti ad altri post e foto attestanti viaggi comuni.

Fondo interessi agricoltura: regole per le domande

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo il Decreto 30 dicembre 2024 del Ministero dell'agricoltura con i criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.

Possono beneficiarie dei contributi le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura in possesso dei requisiti. Il soggetto gestore è AGEA che emanerà le proprie istruzioni operative e predisporrà l'applicativo per la gestione della misura. In particolare, è concesso un contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento. L'importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «*de minimis*» di settore.



Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'importo richiesto superi lo stanziamento disponibile, AGEA quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario.

Bonus ZES assunzioni over 35 in GU: le regole

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il [decreto](#) del Ministero del lavoro che disciplina le modalità di attuazione dell'esonero contributivo cd. "Bonus Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica". L'esonero contributivo si applica

- ◆ ai datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione
- ◆ per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025
- ◆ con contratto a tempo indeterminato
- ◆ di personale non dirigenziale.

L'effettiva sede di lavoro del personale assunto deve trovarsi in una delle regioni comprese nella ZES unica per il Mezzogiorno, che include Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il beneficio consiste in un'esenzione totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli territoriali.

Per accedere all'esonero, i lavoratori assunti devono

- ◆ avere compiuto il trentacinquesimo anno di età ed
- ◆ essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Inoltre, l'esonero si applica anche ai lavoratori già impiegati a tempo indeterminato presso un altro datore di lavoro che abbia beneficiato parzialmente della stessa misura.

Le domande di ammissione all'esonero devono essere presentate dai datori di lavoro all'INPS attraverso procedura telematica, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Istituto in una prossima circolare.

Concludiamo informando che il prossimo 31 marzo scadono i termini per

- ◆ *la compilazione e invio del modello "LAV_US" con riferimento alle attività lavorative usuranti svolte dai propri dipendenti sul sito di Servizi del Ministero www.servizi.lavoro.gov.it*
- ◆ *il pagamento del Firr (Fondo indennità risoluzione rapporto 2024) per gli Agenti e Rappresentanti da parte delle ditte preponenti (il termine è di fatto anticipato di 5 giorni per le ditte che utilizzano l'addebito bancario Sepa)*



BONUS ACQUISTO PRIMA CASA: LE NOVITÀ DAL 2025

La “**Legge di Bilancio 2025**” interviene sulla disciplina del **Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando fino al 31.12.2027** la possibilità di usufruire della garanzia **massima dell'80%**, a valere sul Fondo medesimo – sulla **quota capitale** dei **mutui** destinati in via esclusiva (non più prioritaria) a determinate **categorie di soggetti** aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Di seguito si fa il punto sulla misura, delineando il **quadro** delle **agevolazioni** per l'**acquisto** della **prima casa** di abitazione

BONUS ACQUISTO PRIMA CASA: LE NOVITÀ DAL 2025									
PREMESSA	<p>La “Legge di Stabilità per il 2014”¹ ha istituito il cd. “Fondo prima casa” nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese. Pertanto, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l'accensione di mutui ipotecari per l'acquisto, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.</p> <p>Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250.000 euro, per l'acquisto - anche con interventi di ristrutturazione, purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ site sul territorio nazionale; ◆ da adibire ad abitazione principale del mutuatario. <p>Le misure attuative sono state emanate con decreto ministeriale mentre è stata individuata la Consap quale soggetto gestore del Fondo.</p> <p>Il funzionamento del Fondo, secondo la disciplina “ordinaria” prevista a regime, può essere riassunto come di seguito:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FONDO GARANZIA PRIMA CASA – DISCIPLINA A REGIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">COSA CONCEDE</td> <td>Il Fondo eroga garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MISURA DELLA GARANZIA</td> <td>50% della quota capitale</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIPOLOGIA DI INTERVENTI</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Acquisto dell'immobile ◆ Interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica </td> </tr> </tbody> </table>	FONDO GARANZIA PRIMA CASA – DISCIPLINA A REGIME		COSA CONCEDE	Il Fondo eroga garanzie, a prima richiesta , su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari	MISURA DELLA GARANZIA	50% della quota capitale	TIPOLOGIA DI INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Acquisto dell'immobile ◆ Interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica
FONDO GARANZIA PRIMA CASA – DISCIPLINA A REGIME									
COSA CONCEDE	Il Fondo eroga garanzie, a prima richiesta , su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari								
MISURA DELLA GARANZIA	50% della quota capitale								
TIPOLOGIA DI INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Acquisto dell'immobile ◆ Interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica 								

¹ art. 1 comma 48, lettera c) della Legge 147/2013.



	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 197 670 515">TIPOLOGIA DI UNITÀ IMMOBILIARI</td> <td data-bbox="670 197 1449 515"> <p>Deve trattarsi di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ site sul territorio nazionale, ◆ da adibire ad abitazione principale del mutuatario. L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 515 670 616">GARANZIA STATALE</td> <td data-bbox="670 515 1449 616"> <p>Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 616 670 840">ALIMENTAZIONE DEL FONDO</td> <td data-bbox="670 616 1449 840"> <p>Il fondo può essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo</p> </td> </tr> </table>	TIPOLOGIA DI UNITÀ IMMOBILIARI	<p>Deve trattarsi di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ site sul territorio nazionale, ◆ da adibire ad abitazione principale del mutuatario. L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente 	GARANZIA STATALE	<p>Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza</p>	ALIMENTAZIONE DEL FONDO	<p>Il fondo può essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo</p>					
TIPOLOGIA DI UNITÀ IMMOBILIARI	<p>Deve trattarsi di unità immobiliari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ site sul territorio nazionale, ◆ da adibire ad abitazione principale del mutuatario. L'abitazione principale è definita come l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente 											
GARANZIA STATALE	<p>Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza</p>											
ALIMENTAZIONE DEL FONDO	<p>Il fondo può essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo</p>											
<p>LE NOVITÀ DELLA "LEGGE DI BILANCIO 2025"</p>	<p>La "Legge di Bilancio 2025"² è intervenuta sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31.12.2027 la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie non più prioritarie ma esclusive, aventi specifici requisiti di reddito ed età.</p> <table border="1" data-bbox="523 1093 1364 1361"> <thead> <tr> <th>CATEGORIE ESCLUSIVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Giovani coppie</td> </tr> <tr> <td>Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori</td> </tr> <tr> <td>Conduttori di alloggi IACP</td> </tr> <tr> <td>Giovani di età inferiore ai 36 anni</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="438 1370 1449 1624"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="438 1370 670 1624"> <p>PROROGA REGIME SPECIALE AL 31.12.2027</p> </td> <td data-bbox="670 1370 1093 1518"> <p>Categorie rilevanti (non più "prioritarie" ma esclusive) con ISEE < 40.000 euro</p> </td> <td data-bbox="1093 1370 1449 1624"> <p>MISURA MASSIMA DELLA GARANZIA CONCEDIBILE ELEVATA ALL'80% DELLA QUOTA CAPITALE</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="670 1527 1093 1624"> <p>Mutui di importo superiore all'80% della quota capitale</p> </td> <td></td> </tr> </table> </div>	CATEGORIE ESCLUSIVE	Giovani coppie	Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori	Conduttori di alloggi IACP	Giovani di età inferiore ai 36 anni	<p>PROROGA REGIME SPECIALE AL 31.12.2027</p>	<p>Categorie rilevanti (non più "prioritarie" ma esclusive) con ISEE < 40.000 euro</p>	<p>MISURA MASSIMA DELLA GARANZIA CONCEDIBILE ELEVATA ALL'80% DELLA QUOTA CAPITALE</p>		<p>Mutui di importo superiore all'80% della quota capitale</p>	
CATEGORIE ESCLUSIVE												
Giovani coppie												
Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori												
Conduttori di alloggi IACP												
Giovani di età inferiore ai 36 anni												
<p>PROROGA REGIME SPECIALE AL 31.12.2027</p>	<p>Categorie rilevanti (non più "prioritarie" ma esclusive) con ISEE < 40.000 euro</p>	<p>MISURA MASSIMA DELLA GARANZIA CONCEDIBILE ELEVATA ALL'80% DELLA QUOTA CAPITALE</p>										
	<p>Mutui di importo superiore all'80% della quota capitale</p>											
<p>ESTENSIONE DEL REGIME PRIORITARIO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE</p>	<p>Come anticipato, anche per il triennio 2025 – 2027 rientrano tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito i seguenti nuclei familiari:</p> <table border="1" data-bbox="438 1751 1449 2020"> <tr> <td data-bbox="438 1751 502 1841">a)</td> <td data-bbox="502 1751 1449 1841">nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1841 502 1930">b)</td> <td data-bbox="502 1841 1449 1930">nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 45.000 euro annui</td> </tr> <tr> <td data-bbox="438 1930 502 2020">c)</td> <td data-bbox="502 1930 1449 2020">nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 50.000 euro annui</td> </tr> </table>	a)	nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui	b)	nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 45.000 euro annui	c)	nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 50.000 euro annui					
a)	nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui											
b)	nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 45.000 euro annui											
c)	nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 50.000 euro annui											

² art. 1, comma 112 della Legge 207/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024.



	<p>Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità – inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento ed il prezzo d'acquisto dell'immobile – comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, presentate fino al 31.12.2027, da parte dei nuclei familiari di cui sopra, la garanzia del Fondo per la prima casa è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per le famiglie che ricadono nelle condizioni per i nuclei di cui alla precedente lettera a);◆ dell'85% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, per i nuclei di cui alla precedente lettera b);◆ del 90% per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla precedente lettera c). <p>Viene altresì prorogata la disposizione che consente l'operatività della garanzia all'80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) è superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande che rispettino determinate condizioni³.</p> <p>Con riferimento a tutte le categorie rilevanti per l'accesso al credito la norma prevede altresì fino al 31.12.2027 la permanenza della garanzia del Fondo per la prima casa anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, purché:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie;◆ comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.
<p>RIMBORSO INTERESSI MUTUO PRIMA CASA E FRINGE BENEFIT</p>	<p>Nell'ambito delle misure di favore previste sugli interessi corrisposti sul mutuo prima casa merita anche la disciplina prevista per fringe benefit. Per i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente, infatti l'art. 51, comma 4, del TUIR include, tra i fringe benefit i mutui a tasso agevolato offerti dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti, nel limite ordinario di 258,23 euro.</p> <p>Il regime transitorio in argomento è identico a quello già previsto per il periodo d'imposta 2024 e contempla un doppio limite alla soglia dei fringe benefits detassati pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico⁴;◆ 1.000 euro per i dipendenti senza figli. <p>Per il 2025 viene confermata la possibilità per tutti i dipendenti, nei limiti delle soglie sopra citate, di beneficiare dell'esenzione anche con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ai rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell'acqua e dell'energia elettrica;

³ individuate al primo periodo dell'art. 64, comma 1 del D.L. 73/2021.

⁴ figli con reddito non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili o non superiore a 4.000 euro se under 24.



- ◆ **al rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo**, relativi alla casa di abitazione.

Per il 2025-2027, pertanto, i **lavoratori dipendenti** si troveranno a poter fruire di **due possibili agevolazioni**:

1. **Rimborso degli interessi sostenuti verso il proprio istituto.** Si tratta della **soluzione più semplice** dal punto di vista procedurale in quanto, per applicare il **limite maggiorato di euro 2.000**, è sufficiente che il lavoratore dipendente produca una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà nella quale indica, tra l'altro, il **codice fiscale dei figli a carico**. L'**atto notorio** va reso con le **modalità** che il datore di lavoro e il lavoratore ritengono **più convenienti**.
2. **Prestiti a tasso agevolato da parte del datore di lavoro.** In caso di **concessione diretta** di **prestiti** ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi), dal 2023 il **reddito imponibile del dipendente** è pari al **50%** della **differenza** tra:
 - a. l'importo degli **interessi** calcolato al **tasso ufficiale** di riferimento – vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito – come previsto dalla normativa fiscale, e
 - b. l'importo degli interessi calcolato al **tasso applicato** sugli stessi.

In pratica:

- ◆ **come in passato si applica l'abbattimento forfettario al 50%** del differenziale tra gli interessi calcolati in base al TUIR e quelli calcolati con il tasso effettivo applicato al prestito al dipendente;
- ◆ si introduce una **distinzione tra tassi variabili e fissi** al fine di correggere gli effetti distorsivi dei recenti aumenti della BCE.

TASSAZIONE PRESTITI / MUTUI A TASSO AGEVOLATO (ART. 51, COMMA 4 DEL TUIR)

FINO AL 2022	Tasso fisso	50% x (interessi TUIR – interessi pagati dal dipendente)
	Tasso variabile	
ATTUALE DISCIPLIN A	Tasso fisso	50% x (interessi TUIR data stipula del contratto – interessi pagati dal dipendente)
	Tasso variabile	50% x (interessi TUIR scadenza di ogni rata – interessi pagati dal dipendente)



**DUE ANNI DI
TEMPO PER I
BENEFICI PRIMA
CASA**

La "Legge di bilancio 2025" ha **esteso da uno a due anni** il periodo di tempo previsto per **rivendere l'abitazione agevolata** già in possesso, e **chiedere l'agevolazione** prima casa per un **nuovo immobile**.


Come noto, in caso di acquisto di **immobile non di lusso** (categorie catastali da A/2 ad A/7 e A/11) **ubicato nel Comune** in cui l'acquirente ha la propria residenza o dove svolge la sua attività è possibile godere di alcune agevolazioni come riepilogate di seguito.

LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"				
CEDENTE	REGISTRO	IPOTECARIA	CATASTALE	IVA
Privato	2%	50 €	50 €	-
Impresa con vendita esente da IVA	2%	50 €	50 €	-
Impresa con vendita soggetta ad IVA	200 €	200 €	200 €	4%

Per godere delle agevolazioni è **necessario** che il compratore:

- ◆ **non sia titolare esclusivo**, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile;
- ◆ **non sia titolare, neppure per quote**, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni "prima casa".

A decorrere **dal 01.01.2016** l'applicazione delle agevolazioni prima casa è ammessa anche se l'acquirente possiede già un immobile per il quale ha beneficiato delle agevolazioni "prima casa": se quest'ultimo immobile è alienato **entro un anno dall'atto**.



I RIMBORSI DEI PROFESSIONISTI DOPO LA RIFORMA

Tramite il c.d. “Decreto IRPEF/IRES” il Legislatore ha **modificato** la **disciplina** del **reddito di lavoro autonomo**, prevedendo **novità** per i **rimborsi analitici di spese** sostenute per l'**esecuzione dell'incarico**. In questa scheda esaminiamo le modifiche introdotte.

I RIMBORSI DEI PROFESSIONISTI DOPO LA RIFORMA	
PREMESSA	L'art. 5 del c.d. “Decreto IRPEF/IRES” ⁵ ha revisionato la disciplina dei redditi di lavoro autonomo introducendo modifiche e novità. Tra queste, qui analizziamo la disciplina dei rimborsi analitici di spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico dei professionisti , in massima parte costituiti da spese di viaggio/trasporto e di vitto/alloggio a decorrere dal 01.01.2025 .
PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITÀ	<p>Per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, viene introdotto il principio di “onnicomprensibilità” il quale equipara i criteri di determinazione del reddito autonomo a quelli del lavoro dipendente. In particolare, il reddito da lavoro autonomo è ora da calcolarsi sulla base della differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tutte le somme e i valori in genere percepiti a qualunque titolo (in luogo dell'ammontare dei “compensi in denaro o in natura”) nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale, e ◆ l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITÀ</p> <p><i>“il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”</i></p> </div>
SOMME ESCLUSE DAL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	<p>Non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto erogante. Tale previsione, che riguarda in particolare i contributi integrativi dovuti alle Casse professionali, conferma il trattamento applicabile nella previgente disciplina.</p> <p>Diversamente, la rivalsa previdenziale del 4% addebitata ai clienti da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS continua a costituire compenso – con assoggettamento alla ritenuta d'acconto.</p>

⁵ D.Lgs 192/2024.



	<p>Inoltre, risultano altresì esclusi gli importi percepiti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professioni per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.</p>								
<p>RIMBORSI SPESE "ANALITICI"</p>	<p>Il rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione dell'incarico e addebitate analiticamente al cliente non concorrerà alla formazione del reddito, e non sarà deducibile per il lavoratore autonomo.</p> <p>Pertanto, i rimborsi analitici – quali ad esempio spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio – diventano irrilevanti per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, non concorrendo alla formazione del reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia dal lato attivo, con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente; ◆ sia dal lato passivo, con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso. <p>A seguito della nuova previsione, in aggiunta ai rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto del cliente⁶ non sono rilevanti fiscalmente anche i rimborsi analitici delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico professionale.</p> <p>Continuano ad essere rilevanti fiscalmente (tassati) i rimborsi spese c.d. forfettari.</p> <p>Inoltre, non rilevano quale componente positivo di reddito le somme incassate per il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, ai fini dell'esercizio di tali attività e per i servizi a essi commessi.</p>								
<p>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</p>	<p>Fino al 31.12.2024, le spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo, e ◆ a concorrere alla formazione del medesimo, e continuano a essere assoggettate alle ritenute⁷. 								
<p>NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2025</p>	<p>La "Legge di Bilancio 2025"⁸ ha previsto, a decorrere dall'01.01.2025, l'obbligo di tracciabilità (al fine della relativa deducibilità) delle spese:</p> <table border="1" data-bbox="555 1720 1374 1906"> <tr> <td>1)</td> <td>alberghiere</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>di ristorazione</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>di viaggio</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>di trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi/ncc)</td> </tr> </table> <p>addebitate analiticamente al cliente.</p>	1)	alberghiere	2)	di ristorazione	3)	di viaggio	4)	di trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi/ncc)
1)	alberghiere								
2)	di ristorazione								
3)	di viaggio								
4)	di trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi/ncc)								

⁶ non imponibili IVA ex art. 15 del D.P.R. 633/1972.

⁷ previste dall'art. 25 del D.P.R. 600/1973.

⁸ Legge 207/2024



	<p>Come visto, dalle nuove regole risulta l'irrelevanza fiscale per il professionista dei rimborsi e delle spese addebitate: quindi per quest'ultimo la tracciabilità dei pagamenti non avrebbe conseguenze.</p> <p>La "Legge di Bilancio 2025" ha però previsto l'obbligo di tracciabilità delle spese anche in capo al cliente (lavoratore autonomo o impresa), al fine della deducibilità delle spese rimborsate.</p> <p> Il professionista dovrà quindi "attestare", dichiarare, documentare al cliente il ricorso a mezzi tracciati per il pagamento delle spese riaddebitate.</p>
<p>MANCATO RIMBORSO</p>	<p>Per il mancato rimborso/pagamento da parte del cliente è stata introdotta una disciplina simile a quella delle perdite su crediti vigente nel reddito d'impresa. In particolare, si prevede la deducibilità delle spese non rimborsate dal cliente a partire dalla data in cui il cliente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"⁹, o a procedure estere equivalenti.</p> <p>Al fine di evitare l'esperimento di procedure dal costo superiore rispetto alle somme da recuperare, il comma 5 di cui al citato art. 54-ter, prevede che le spese relative ai rimborsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di importo non superiore a euro 2.500,00 (comprensivo del compenso a essere relative); ◆ che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale. <p>Resta fermo che, nel caso in cui le spese oggetto di deduzione siano successivamente rimborsate, le stesse concorreranno alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene la loro percezione secondo gli ordinari criteri previsti dal nuovo art. 54, comma 1, TUIR.</p>
<p>RIADDEBITO DI SPESE COMUNI</p>	<p>Come visto precedentemente risulta escluso dal reddito il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso in comune di immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.</p> <p>Il legislatore ha riportato in una norma di legge una disciplina ormai consolidata per effetto dell'univoco orientamento della prassi e della giurisprudenza.</p> <p>Per quanto riguarda l'applicazione dell'IVA l'Agenzia ha precisato che l'operazione deve essere assoggettata ad IVA¹⁰.</p>

⁹ di cui al D.Lgs 4/2019.

¹⁰ circolare n. 58/2001.



OBBLIGO DI STIPULA DELLE POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI: PUBBLICATO IL DECRETO

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale, è data **attuazione** all'**obbligo** per le **imprese** di **stipulare** un'**assicurazione** per la **protezione** da **rischi catastrofali** (così da porre il **rischio** di questi eventi e i relativi costi non solo a **carico** dello Stato, ma anche di **soggetti privati**).

Per le sole **imprese** della **pesca** e dell'**acquacoltura** è previsto un **rinvio** al **31.12.2025**.

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

OBBLIGO DI STIPULA DELLE POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI: PUBBLICATO IL DECRETO	
PREMESSA	<p>Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2025 del D.M. n. 18 del 30.01.2025 è stata data attuazione dell'obbligo per le imprese di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, come previsto dalla Legge 213/2023¹¹. L'introduzione di tale obbligo nasce con l'obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.</p> <p>Più nel dettaglio, la stipula dell'assicurazione risulta obbligatoria, e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.</p> <p>Da questo punto di vista, non è ancora oggi chiaro se l'inadempimento determini:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'esclusione dalle suddette misure, oppure◆ la loro fruizione in misura limitata. <p>Peraltro, stando alla formulazione della norma, i soggetti che non stipulano la polizza in questione vedrebbero limitato e/o escluso l'accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese – non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.</p> <p>In merito alle imprese della pesca e dell'acquacoltura la legge di conversione del "Decreto Milleproroghe 2025"¹² ha previsto un rinvio tale per cui esse dovranno adeguarsi agli obblighi in questione entro il 31.12.2025.</p> <p>Da notare che, con riferimento al soggetto tenuto a stipulare l'assicurazione in caso di affitto o usufrutto d'azienda – pur nel dubbio attualmente esistente circa l'obbligo di stipula della polizza di cui trattasi – un'indicazione si può ricavare c.d. "Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2025"¹³. Se ne dovrebbe ricavare che è chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l'assicurazione, quindi, in caso di affitto d'azienda, sarebbe l'affittuario il soggetto tenuto all'obbligo.</p>

¹¹ art. 1, commi da 101 a 111.

¹² Legge 15/2025, di conversione del D.L. 202/2024.

¹³ art. 1-bis, comma 2 del D.L. 155/2024, convertito in Legge 189/2024.



<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p>	<p>Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero ancora gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.</p> <p>La polizza assicurativa, stipulata ai sensi del presente decreto, non copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; ✓ i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, o tumulti; ✓ i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche, o derivanti da inquinamento o contaminazione. 				
<p>DETERMINAZIONE E ADEGUAMENTO PERIODICO DEI PREMI</p>	<p>Il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dell'ubicazione del rischio sul territorio; ◆ della vulnerabilità dei beni assicurati; <p>sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia.</p> <p>Ove applicabili si possono adottare modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle probabilità di accadimento degli eventi, e ◆ della vulnerabilità dei beni assicurati. <p>Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere le immobilizzazioni da calamità naturali ed eventi catastrofici.</p> <p>I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei "rischi di antiselezione"¹⁴ e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.</p>				
<p>MASSIMALI O LIMITI DI INDENNIZZO</p>	<p>Le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettino i seguenti principi:</p> <table border="1" data-bbox="443 1680 1449 1921"> <tr> <td data-bbox="443 1680 507 1780">a)</td> <td data-bbox="507 1680 1449 1780">per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1780 507 1921">b)</td> <td data-bbox="507 1780 1449 1921">per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata</td> </tr> </table>	a)	per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata	b)	per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata
a)	per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata				
b)	per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata				

¹⁴ definizione tecnica che indica l'assunzione di un rischio da parte dell'assicuratore con quoziente di probabilità più sfavorevole rispetto alla media teorica.



	 <p>Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.</p> <p>Fermo quanto appena visto, per i terreni la copertura è prestata:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nella forma a "primo rischio assoluto"¹⁵;◆ fino a concorrenza del massimale/limite di indennizzo pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
TRASPARENZA DELL'OFFERTA ASSICURATIVA	<p>Al fine di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché◆ un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, <p>le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i documenti previsti dalla legge e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS.</p>
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI RINVIO	<p>L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre il 29.03.2025.</p> <p>Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.</p> <p>Qualora entro il 31.03.2025¹⁶ si verifichi taluno degli eventi calamitosi e catastrofici le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, in particolare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.</p>

¹⁵ forma di indennizzo secondo cui la compagnia assicurativa si impegna a coprire il danno verificatosi fino al valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile).

¹⁶ scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 101 della Legge 213/2023.



BONUS PUBBLICITÀ 2025: PRENOTAZIONE ENTRO IL 31 MARZO

INTRODUZIONE

Per usufruire del cd. "bonus pubblicità" entro il **31 marzo 2025** deve essere presentata la **comunicazione** per l'accesso al **credito d'imposta** ("prenotazione") per gli **investimenti pubblicitari**:

- ◆ già **effettuati** (da gennaio), o
- ◆ **da effettuare** (fino a dicembre),

nell'**anno 2025** – per il calcolo preventivo relativo alla presente agevolazione.

La **comunicazione** va **presentata** al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria (**DPI**) tramite i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte di intermediari abilitati.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" analizziamo la novità.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Come funziona il cd. "Bonus pubblicità"?**
2. **Qual è l'ambito applicativo dell'agevolazione?**
3. **Qual è la procedura per il riconoscimento del credito?**
4. **Come si compila il modello per la prenotazione?**



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME FUNZIONA IL CD. BONUS PUBBLICITÀ?

R.1. L'art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, aveva introdotto uno specifico **credito d'imposta** connesso con gli **investimenti in campagne pubblicitarie** posti in essere da imprese e professionisti (cd. "**bonus pubblicità**"). Il credito è a favore di:

imprese
lavoratori autonomi
enti non commerciali

che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie** sulla **stampa quotidiana e periodica** anche online e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali, il cui **valore superi almeno dell'1%** gli **analoghi investimenti** effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'**anno precedente**.

La disposizione è stata attuata dal [D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018](#).

A seguire, con il [Provvedimento 31.07.2018](#) del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria è stato poi approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame.

Il credito ha subito modifiche nel corso dei periodi d'imposta:

PERIODI D'IMPOSTA 2020, 2021 E 2022	si è applicato il " regime transitorio ", il quale prevedeva che il credito d'imposta: <ul style="list-style-type: none">◆ fosse calcolato nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati◆ non era richiesto l'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente
DAL PERIODO D'IMPOSTA 2023	il credito d'imposta è pari al 75% degli investimenti incrementali. Viene meno , quindi, la citata regola straordinaria adottata per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d'imposta è pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati. Ne consegue che resta fuori dal beneficio : <ul style="list-style-type: none">◆ chi fa investimenti inferiori rispetto all'anno precedente, e◆ chi nell'anno precedente non ha proprio effettuato investimenti, così come◆ chi inizia l'attività nel corso dell'anno

Inoltre, **dal 2023** sono ammessi all'agevolazione soltanto gli investimenti pubblicitari **esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online**, risultando invece esclusi gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.



D.2. QUAL È L'AMBITO APPLICATIVO DELL'AGEVOLAZIONE?

R.2 In generale, possono fruire del Bonus pubblicità:

le **imprese** ed i **lavoratori autonomi**, indipendentemente dalla natura giuridica (individuale o societaria), dalle dimensioni e dal regime contabile adottato

gli **enti non commerciali** (anche privi di attività commerciale)

L'**effettivo sostenimento** delle **spese** è soggetto ad una **attestazione** rilasciata da, alternativamente:

- ◆ soggetto **abilitato** al rilascio del **visto di conformità**;
- ◆ **revisore legale** dei conti.

Il credito d'imposta è **utilizzabile** in **compensazione nel modello F24** "dopo la realizzazione dell'investimento incrementale" e solo nella **misura stabilita del Provvedimento** del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che ne stabilisce l'importo fruibile da parte di ciascun richiedente – si veda in seguito. F24 da presentare tramite i **servizi telematici dell'Agenzia entrate** (Entratel o Fisconline).

A tal fine, nel modello F24 va riportato:

CODICE TRIBUTO	6900
ANNO DI RIFERIMENTO	anno di concessione del credito

La norma nulla dispone circa l'imponibilità del bonus, pertanto si deve ritenere che risulti **imponibile**:

- ◆ sia ai fini dei **redditi** che ai fini dell'**Irap**;
- ◆ per **qualsiasi soggetto passivo Iva**.

Il credito d'imposta va poi indicato nel **quadro RU** del modello Redditi:

- ◆ in **tutti i periodi di maturazione**;
- ◆ **fino ad esaurimento** del suo utilizzo.

D.3. QUAL È LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO?

R.3. La **procedura** per ottenere l'agevolazione prevede le seguenti **comunicazioni**:

COMUNICAZIONE PER L'ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA	Dall' 01.03 al 31.03 di ciascun anno deve essere presentata la " Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta ", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno, a carattere "prenotativo"
---	---



<p>RISPOSTA DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA</p>	<p>Il Dipartimento, entro il 30.04, pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti che hanno richiesto l'accesso all'agevolazione, con l'indicazione del credito d'imposta teorico</p>
<p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI</p>	<p>Dal 9.1 al 9.2 di ciascun anno deve essere presentata la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione "prenotativa" precedentemente presentata (di fatto viene confermato o rettificato quanto comunicato in precedenza)</p>
<p>ELENCO DEFINITIVO DEL DI</p>	<p>Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria pubblicherà poi l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari</p>
<p>UTILIZZO DEL CREDITO</p>	<p>Il credito d'imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile, unicamente in compensazione, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a detta pubblicazione</p>

D.4. COME SI COMPILA IL MODELLO PER LA PRENOTAZIONE?

R.4. Le **comunicazioni** (sia per l'accesso al credito d'imposta che la dichiarazione sostitutiva) sono **presentate, esclusivamente** in via **telematica**, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIE), utilizzando i **servizi telematici** messi a disposizione dall'**Agenzia delle entrate**.

La trasmissione può essere effettuata:

- ◆ in **via diretta** dal contribuente tramite Spid, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE) o con Entratel e Fisconline;
- ◆ oppure tramite **intermediario abilitato**.

Per la **prenotazione** del bonus deve essere utilizzato l'apposito **modello presente** sul sito dell'Agenzia delle Entrate (con le relative [istruzioni](#)), denominato "[Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali](#)".





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

TIPO DI COMUNICAZIONE	Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta		Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati		
SOGGETTO BENEFICIARIO	Codice Fiscale		Dimensione/Ipologia		
	Posto elettronico certificato				
Persone fisiche	Cognome		Nome		
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		
	giorno		mese		
	anno		Sex (barrare la relativa casella)		
			M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
			Provincia (sigla)		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		Natura giuridica		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del firmatario		Codice carica		
	Cognome		Codice fiscale società		
	Data di nascita		Nome		
	giorno		Sex M/F		
	mese		<input type="checkbox"/>		
	anno		Provincia (sigla)		
RINUNCIA TOTALE ALLA PRECEDENTE RICHIESTA	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella precedente richiesta <input type="checkbox"/>				
DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO	ANNO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI	1			
STAMPA	Investimenti effettuati/da effettuare	2	Investimenti anno precedente	3	Ammontare incremento
		4		5	Credito d'imposta richiesto
		,00	,00	,00	,00
EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI	Investimenti effettuati/da effettuare	6	Investimenti anno precedente	7	Ammontare incremento
		8		9	Credito d'imposta richiesto
		,00	,00	,00	,00
TOTALI	Investimenti effettuati/da effettuare	10	Investimenti anno precedente	11	Ammontare incremento
		12		13	% incremento
		,00	,00	,00	%
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (da rendere se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000 euro)	<p>Il sottoscritto, in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p><input type="checkbox"/> di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 oppure</p> <p><input type="checkbox"/> che ai fini della richiesta della documentazione antiricicco, nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antiricicco" sono indicati i codici fiscali e/o i dati di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antiricicco di cui agli articoli 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.</p> <p style="text-align: right;">FIRMA</p>				
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI (1)	<p>Il sottoscritto, in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>che gli investimenti indicati nella presente dichiarazione sono stati effettivamente realizzati e che soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.</p> <p style="text-align: right;">FIRMA</p>				
SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE	FIRMA				

(1) Dichiarazione da rendere solo se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

Per la presentazione telematica della dichiarazione per l'accesso al credito per gli investimenti effettuati nell'anno 2025 occorre in primo luogo accedere nell'**area riservata** dall'Agenda delle Entrate nella **sezione "Servizi"**.



QR code per accesso allo storico delle circolari.

Servizi

Servizi preferiti

Tutti i servizi

Cerca il servizio:

Bisogna poi entrare nella **sezione "Agevolazioni"**, e in tale sezione si trova **"Credito imposta investimenti pubblicitari"**.

Agevolazioni

Bonus Tv (riservato ai venditori)

Il servizio permette al venditore, dopo la registrazione al servizio tramite la funzione "Registrazione/Modifica Venditore", di gestire le comunicazioni delle vendite per le quali si richiede il bonus.

Vai al servizio

Piattaforma cessione crediti

Il servizio consente di comunicare la cessione, totale o parziale, dei propri crediti a favore di altri soggetti.

Vai al servizio

Comunicazioni opzioni per interventi edili e Superbonus

Il servizio consente di comunicare l'opzione per la cessione del credito oppure il contributo sotto forma di sconto, nonché di visualizzare e stampare le comunicazioni inviate e le relative ricevute.

Vai al servizio

Credito Imposta Investimenti Pubblicitari

Il servizio consente di presentare la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, relativa agli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno, di inviare la comunicazione sostitutiva o di visualizzare i modelli inviati.

Vai al servizio

Occorre poi scegliere il link **"Comunicazione"**



Comunicazione

In questa sezione puoi presentare la comunicazione, per l'accesso al credito d'imposta, relativa agli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno 2025 e rinunciare al credito d'imposta richiesto con una precedente comunicazione.

Se nello stesso periodo sono inviate più comunicazioni, è considerata valida solo l'ultima presentata.

La compilazione della comunicazione e la rinuncia al credito d'imposta richiesto con una precedente comunicazione sono disponibili dal 01/03/2025 al 31/03/2025

Accedi alla sezione Comunicazione →



Dichiarazione sostitutiva

In questa sezione puoi presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell'anno 2024 ed effettuare la rinuncia al credito d'imposta richiesto con una precedente dichiarazione sostitutiva.

Puoi compilare una dichiarazione sostitutiva solo se è stata precedentemente inviata la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta.

Attenzione: per presentare una nuova dichiarazione sostitutiva successiva ad una già trasmessa, è necessario prima presentare la rinuncia totale al credito richiesto con la precedente dichiarazione.

La compilazione della dichiarazione sostitutiva e la rinuncia al credito d'imposta richiesto con una precedente dichiarazione sono disponibili dal 09/01/2025 al 10/02/2025

Accedi alla sezione Dichiarazione →



Attestazioni

Il beneficiario può visualizzare e stampare anche i modelli inviati per suo conto da altri soggetti.

I soggetti diversi dal beneficiario possono visualizzare e stampare solo i modelli che hanno trasmesso.

Visualizza e stampa attestazioni →



PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 111204 del 07 marzo 2025](#)

Definizione delle **informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche** per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, **ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi** di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.

- ◆ [Specifiche tecniche](#)

[Provvedimento 114763 del 10 marzo 2025](#)

Approvazione dei **modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo**, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

- ◆ [Modello 730](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione](#)
- ◆ [Allegato 1 Bolla di consegna](#)
- ◆ [Allegato 2 – Busta](#)
- ◆ [Allegato 3 – Obblighi di riservatezza](#)

[Provvedimento 114787 del 10 marzo 2025](#)

Approvazione delle modifiche al **modello "RAP - Registrazione di atto privato"**, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati e approvazione del modulo aggiuntivo dedicato alla richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari.

- ◆ [Allegato 1 - Elenco delle modifiche al modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati e alle relative istruzioni per la compilazione.](#)



- ◆ [Allegato 2 - Elenco delle modifiche alle specifiche tecniche per la richiesta di registrazione degli atti privati – modello RAP.](#)
- ◆ [Modello RAP](#)
- ◆ [Istruzioni per la compilazione del Modello RAP](#)
- ◆ [Specifiche RAP00_202502112](#)

[Provvedimento 120708 del 12 marzo 2025](#)

Accertate le **medie dei cambi delle valute estere** del mese di **febbraio 2025**.

[Provvedimento 120707 del 12 marzo 2025](#)

Approvazione delle **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Approvazione delle **istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale** da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 14/E del 4 marzo 2025](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di **adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati** di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

[Risoluzione 15/E del 4 marzo 2025](#)

Istituzione delle **causali contributo per il versamento**, tramite modello F24, dei **contributi all'INPS da destinare ad Enti Bilaterali**.

[Risoluzione 16/E del 4 marzo 2025](#)

Codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati** accordati ai sensi dell'articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai **sogetti colpiti dagli eventi alluvionali**.

[Risoluzione 17/E del 7 marzo 2025](#)

Istituzione dei **codici tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, dei **crediti d'imposta** di cui all'articolo 2, commi da 34 a 40, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 e all'articolo 7, commi da 21



a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 -
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

[Risoluzione 18/E del 7 marzo 2025](#)

Modello F24 - **soppressione del codice identificativo "10"** denominato "cessionario/fornitore".

[Risoluzione 19/E del 10 marzo 2025](#)

Rilevanza della **proprietà superficiaria** ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle ONLUS, OdV e APS.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello pubblicate** dall'Agencia delle Entrate in **questa settimana** dalla **n. 66 del 06.03.2025** alla **n. 74 del 12.03.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agencia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di MARZO 2025](#)



LO SCADENZARIO DAL 14.03.2025 AL 28.03.2025

Lunedì 17 marzo 2025

I **sogetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuata nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 17 marzo 2025

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 17 marzo 2025

I **titolari di partita IVA persone fisiche** che nell'anno precedente (nel 2023) hanno dichiarato **ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro** e che hanno usufruito della proroga e optato per il pagamento rateale, devono provvedere al **versamento della 3° rata del secondo acconto delle imposte sui redditi per il 2024** dovuto in base alla dichiarazione modello Redditi PF 2024.

La proroga del versamento del secondo acconto (introdotta durante la conversione in legge del [DL n. 155 del 19 ottobre 2024](#)) **non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi** dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Ricordiamo infatti, che i contribuenti potevano scegliere di effettuare il versamento del secondo acconto in unica



soluzione oppure in 5 rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Lunedì 17 marzo 2025

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche, utilizzando il **codice tributo 6728** (Imposta sugli intrattenimenti).

Lunedì 17 marzo 2025

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.

Lunedì 17 marzo 2025

I sostituti d'imposta devono **versare le ritenute operate** nel mese di **febbraio 2025** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 17 marzo 2025

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **febbraio** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.



Lunedì 17 marzo 2025

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi** pagati nel mese di **febbraio** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì 17 marzo 2025

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di febbraio**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di febbraio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 marzo 2025

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi



Iva, e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.

Lunedì **17 marzo 2025**

Versamento **del saldo Iva** relativa al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, in **unica soluzione** oppure, nel caso in cui il contribuente scelga il **pagamento rateale**, come **1° rata** senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 10, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di dicembre 2025, infatti **l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre**, così come previsto dall'art. 8 del recente [Dlgs n. 1 dell'08.01.2024](#)).

Lunedì **17 marzo 2025**

Le **Società capitali** (spa, srl e sapa) devono versare la **tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri** tenuti da esercenti attività di impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfetaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì **17 marzo 2025**

I **sostituti d'imposta** devono **trasmettere telematicamente** all'Agenzia delle Entrate le **Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate** per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi **per l'anno 2024**. Il termine è fissato al 17 marzo 2025, in quanto il 16 cade di domenica (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

Sempre entro lo stesso termine i sostituti d'imposta **devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (CU 2025)** contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2024, mediante invio postale o consegna diretta.

Lunedì **17 marzo 2025**

La "**Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti**" e delle ritenute effettuate nel 2024 (c.d. CUPE) **deve essere rilasciata** entro tale data **ai**



soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Lunedì 17 marzo 2025

Le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una **comunicazione** contenente **i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.**

La comunicazione va effettuata utilizzando il **servizio telematico Entratel o Fisconline**, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).

Lunedì 17 marzo 2025

I soggetti che erogano **mutui agrari e fondiari** devono comunicare all'Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, **relativi all'anno 2024**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Lunedì 17 marzo 2025

Le imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro tale data, **i dati dell'anno precedente** relativi:

- ◆ ai premi di assicurazione detraibili per tutti i soggetti del rapporto,
-



- ◆ ai contratti di assicurazione - con esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile e all'assistenza e garanzie accessorie - per i soggetti contraenti.

Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Lunedì 17 marzo 2025

Le **forme pensionistiche complementari** devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con i **dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2024**. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d'imposta.

Lunedì 17 marzo 2025

I **soggetti che emettono fatture relative a spese funebri** sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese **sostenute nell'anno 2024**, con riferimento a ciascun decesso.

Lunedì 17 marzo 2025

Gli **asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti** a cui sono versate le rette, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili ("sezioni primavera") **sostenute dai genitori nell'anno 2024**.

Con la stessa comunicazione e con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Lunedì 17 marzo 2025

Gli **istituti scolastici** inviano all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, **sostenute nell'anno d'imposta precedente** da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche.



Lunedì 17 marzo 2025

Le **università statali e non statali** comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle **spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2024**.

Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti.

Lunedì 17 marzo 2025

Gli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei **dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2024** riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal.

Lunedì 17 marzo 2025

Banche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i **bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici**, devono inviare la comunicazione, **riferita ai dati del 2024**, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della **detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari**, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in via telematica.

Lunedì 17 marzo 2025

I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.



L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:

- ◆ comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell'erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell'erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l'erogazione è stata effettuata
- ◆ comunicando l'opposizione all'Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell'erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito [modello di richiesta di opposizione](#). La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata:

opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.

Lunedì 17 marzo 2025

I contribuenti che hanno sostenuto **spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati** relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:

- ◆ comunicando l'opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della spesa o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui la spesa è stata sostenuta;



- ◆ comunicando l'opposizione all'Agenda delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, fornendo le informazioni con l'apposito [modello di richiesta di opposizione](#). La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall'anno 2024.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.

Giovedì **20 marzo 2025**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenda delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenda delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Giovedì **20 marzo 2025**

I contribuenti che hanno effettuato nel 2024 **erogazioni liberali** a favore di **organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore** e di fondazioni e associazioni riconosciute, **possono decidere di non rendere disponibili all'Agenda delle Entrate** i dati relativi a tali erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

È comunque possibile inserire le erogazioni liberali per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità e/o deducibilità. **L'opposizione** all'utilizzo dei dati relativi alle erogazioni effettuate a favore degli enti del Terzo Settore può essere esercitata con le **due seguenti modalità:**

- ◆ comunicando l'opposizione **direttamente al soggetto destinatario** dell'erogazione liberale al momento di



effettuazione dell'erogazione stessa o comunque **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui l'erogazione è stata effettuata,

- ◆ comunicando l'opposizione all'Agenzia delle entrate con l'apposito [modello](#) dal 1° gennaio al 20 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'erogazione.

La comunicazione può essere effettuata:

- ◆ inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it
- ◆ inviando il modello di richiesta di opposizione via fax: numero 0650762650.

Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità.

Martedì **25 marzo 2025**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi:**

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di febbraio 2025**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

